

Disciplina dell'attività di estetista

Disciplina dell'attività di acconciatore

Ddl AS n. 1619



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Benessere e Sanità

Premessa: criticità dell'attuale assetto istituzionale

- Le Regioni: l'art. 117, co. 3 Cost. prevede che **le Regioni dispongono di competenza legislativa esclusiva** in materia di istruzione e formazione professionale (ieFP).
- Il Parlamento: il parlamento deve limitarsi ad esercitare le sole attribuzioni volte a definire la **necessaria cornice unitaria di settore**.
- **Le regioni si muovono in ordine sparso** e spesso in contrasto con l'esigenza di garantire che la ieFP si svolga secondo modalità sufficientemente omogenee sull'intero territorio nazionale e rispettose della disciplina statale a livello di principi generali.
- Vi è un problema di **allocazione delle risorse** necessarie per l'effettiva implementazione della ieFP. Le Regioni hanno differenti modalità e strategie circa l'allocazione delle risorse nei differenti settori di ieFP.

Un unico DDI ma le leggi di settore restano separate

Tentativi di Riforma Legge 1/1990

- *Pdl 4169 presentata dall'on. Donati nel 2017 alla Camera dei Deputati*
- *L'esame è iniziato nel marzo 2017 in Commissione Attività produttive ed è terminato nell'ottobre 2017 dopo la predisposizione di un testo unificato, la presentazione di proposte emendative e la richiesta di una relazione da parte del Governo*
- *Con la fine della XVII legislatura la proposta di legge è decaduta*
- *Pdl 711 presentata l'8 giugno 2018 dall'on. Moretto alla Camera dei Deputati, assegnata il 21 ottobre 2019 alle Commissioni riunite Attività produttive e Affari sociali insieme con le pdl 874 Vallascas e 662 Gadda (poi ritirata)*
- *Con la fine del XVIII legislatura la pdl è decaduta*

Tentativi di Riforma Legge 174/2005

- *Proposte di legge AS 1035 e AS 993: istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo.*
- *Emendamento di modifica della Pdl (CNA, Confartigianato, Casartigiani)*
- *DDL Ancorotti AS n. 1619*



I temi principali

- Nuova figura del Responsabile tecnico temporaneo
- Affitto di poltrona e cabina
- Percorsi di aggiornamento
- Adeguamento impianto sanzionatorio
- Disciplina lavoro a domicilio

- Definizione più ampia e attuale dell'attività di estetica
- Adeguamento dei percorsi di formazione
- Introduzione di nuovi profili professionali in estetica
- Corsi di specializzazione post abilitazione in estetica oncologica



Estetica

Modifica al titolo della legge (art. 1)

Disciplina delle attività di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia

Definizioni (art. 2)

L'attività di estetica comprende non solo tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ma anche gli **annessi cutanei** (peli e unghie).

Lo scopo dell'attività è il mantenimento del corpo umano in perfette condizioni, il miglioramento dell'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, al fine di concorrere al **mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona**

Nei trattamenti viene inserita la **dermopigmentazione**. Tra le tecniche adoperate viene inserito il **massaggio**.

Introduzione della distinzione tra qualifica e abilitazione (art. 3 co 2)

L'abilitazione professionale di estetista si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento dei percorsi di qualifica (disciplinati alle lett. a) e b) del co. 1 art. 3).

Percorso per coloro che devono espletare l'obbligo scolastico (IeFP) (art. 3 co 2 lett. a)

Qualifica professionale (per lavoro dipendente):

1° anno svolto nell'ambito del corso regionale di qualifica per
l'espletamento dell'obbligo scolastico

2° e 3° anno (minimo 900 ore annue) + **esame**

Abilitazione professionale (per attività autonoma):

4° anno: corso di specializzazione o 1 anno di lavoro* dipendente
(prestazioni tipiche dell'estetica)

+ esame

*no presso studio medico

**Percorso per coloro che hanno già espletato l'obbligo scolastico
A (art. 3 co 2 lett. a)**

Qualifica professionale (per lavoro dipendente):

1° e 2° anno (minimo 900 ore annue) **+ esame**

Abilitazione professionale (per attività autonoma):

3° anno: corso di specializzazione o 1 anno di lavoro*
dipendente (prestazioni tipiche dell'estetica)
+ esame

*no presso studio medico

Apprendistato professionalizzante (art. 3 co 2 lett. b)

Qualifica professionale (per lavoro dipendente):

Conclusione apprendistato professionalizzante (che inizia dopo i 18 anni)

Abilitazione professionale (per attività autonoma):

+ Corso di 300 ore

+ 1 anno di lavoro* dipendente (prestazioni tipiche dell'estetica)

+ esame

*no presso studio medico

Attività lavorativa (Art. 3 co 2 lett. c)

Qualifica professionale (per lavoro dipendente):

3 anni in qualità di dipendente o collaboratore familiare, socio lavoratore o titolare di impresa individuale (attività a tempo pieno, effettiva, continuativa dimostrabile in un'impresa che dispone di un responsabile tecnico)

Abilitazione professionale (per attività autonoma):

+ Corso di 300 ore

+ esame



Estetica

Introduzione di nuovi profili professionali (art. 8)

1. Onicotecnico
2. Truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia

Abilitazione professionale

1° anno corso regionale di abilitazione (minimo 600 ore)

+ esame

Requisiti: è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età ovvero età inferiore, purché in possesso di qualifica professionale di operatore del benessere conseguita nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

(Previsione di crediti per accedere al percorso da estetista).



Estetica

Specializzazione in estetica oncologica (art. 3 co. 3)

Coloro che sono in possesso dell'abilitazione professionale di estetista che abbiano maturato un'esperienza lavorativa documentata di almeno tre anni possono frequentare un corso di specializzazione di **specialista in estetica oncologica (SEO)** ai sensi della prassi di riferimento UNI/PdR 130:2022.

Estetista in grado di eseguire trattamenti sulla superficie del corpo umano e suoi annessi, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, solo in ambito non medicale, intervenendo nello specifico sulle **tossicità cutanee provocate dalle terapie oncologiche e sulle posture antalgiche.**



Estetica

Aggiornamento materie di studio e dei contenuti formativi (art. 5)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge le regioni, previa intesa in sede di conferenza unificata, provvedono ad aggiornare le materie di studio (di cui all'art. 6) tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche e delle esigenze del mercato, nonché a definire i contenuti formativi dei nuovi profili professionali introdotti.

Elenco materie di studio (art. 6)

Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia e chimica;
- b) fisiologia e anatomia dell'apparato locomotore e circolatorio;
- c) fondamenti di dermatologia e istologia;
- d) trattamenti estetici e massaggi viso e corpo;
- e) trucco;
- f) apparecchi elettromeccanici per uso estetico;
- g) elementi di psicologia;
- h) etica professionale;
- h-bis) elementi di marketing.

Attività di vendita (art. 7)

Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista e di onicotecnica nonché di truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia che vendano alla clientela **prodotti cosmetici, erboristici da banco e integratori alimentari, relativi allo svolgimento della propria attività** ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 non sono tenute alla presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 se l'impresa ha come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività di estetica.

Apparecchiature ad uso estetico (art. 9)

Istituzione di un **Tavolo tecnico di confronto permanente** presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per promuovere l'aggiornamento periodico del decreto n. 206/2015 e integrare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori estetici.

Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero della Salute e delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



Estetica e Acconciatura

Il responsabile tecnico temporaneo (art. 3 co 1 e art. 13 co 1 lett. a)

*Il responsabile tecnico deve essere in possesso della **abilitazione professionale**.*

*L'impresa può indicare quale **responsabile tecnico temporaneo**, per un periodo non superiore a **trenta giorni, prorogabili al massimo a novanta** per comprovati motivi di salute, un **dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica, con un'esperienza** professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, **non inferiore a tre anni**. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.*



Estetica ed Acconciatura

Lavoro a domicilio (art. 4 co. 4 e art. 12 co 1 lett. a)

Le **imprese abilitate all'esercizio dell'attività di estetica in sede fissa** possono esercitare l'attività occasionalmente anche:

1. presso il **domicilio del cliente**, in caso di malattia o di altro impedimento fisico o in occasione di ceremonie nel rispetto delle normative vigenti relative all'igiene e sicurezza della strumentazione utilizzata;
2. in luoghi per i quali siano stipulate **convenzioni con pubbliche amministrazioni** nel rispetto delle normative vigenti relative all'igiene e sicurezza della strumentazione utilizzata;
3. in **strutture turistico-ricettive** o in strutture che ospitano attività sportive, manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o di particolari eventi fieristici o promozionali, **in osservanza di specifici regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza ove previsti**.



Estetica ed Acconciatura

Affitto di poltrona e cabina (art. 4 lett. B e art. 12 co 1 lett. b)

È consentito l'affitto di poltrona e cabina nel rispetto dei seguenti **limiti**: due **poltrone o cabine** per le imprese che hanno **fino a 2 addetti**; 3 poltrone o cabine per le imprese **da 3 a 6 addetti**; **4 poltrone o cabine** per le imprese con almeno **7 addetti**.

Non è consentito l'affitto di poltrona e cabina ai titolari di attività che abbiano effettuato **licenziamenti negli ultimi dodici mesi**, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato.

Il titolare dell'attività di acconciatura/estetica può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad estetisti e acconciatori, onicotecnici, truccatori, tecnici dei trattamenti per ciglia e sopracciglia, tatuatori e piercer e altri operatori del settore benessere, purché in possesso dei requisiti professionali previsti.

Eliminato il divieto di concedere in affitto la poltrona/cabina ai dipendenti che hanno prestato attività nei cinque anni precedenti al contratto.



Estetica ed Acconciatura

Attività di aggiornamento (art. 6 bis e art. 13 co 1 lett. b 2)

Le regioni, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono altresì i programmi per lo **svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale** e definiscono i **requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi** di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale.



Estetica ed Acconciatura

Sanzioni (art. 10 e art. 14)

Sanzione da 5000 a 50.000 euro per esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge in assenza dei requisiti professionali o di segnalazione certificata di inizio attività

Sanzione accessoria di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 1 anno e non superiore a due anni in caso di esercizio in assenza di requisiti professionali

Se ne ricorrono i presupposti ulteriore sanzione con **confisca delle attrezzature e dei locali** utilizzati per attività abusiva



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Benessere e Sanità